



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo**

**Sezione di Pescara**

Dec. Pres. n. 5/2009

### **Il Presidente**

Visto l'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, il quale tra l'altro sospende fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, di decadenza, legali e processuali per il periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza, per i soggetti che alla data del 5 aprile avevano la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione "nei Comuni e nei territori colpiti dal sisma";

Considerato:

che un'interpretazione ragionevole della norma citata porta a ritenerla applicabile in relazione alle sole cause in cui una delle parti ovvero il loro patrocinatore abbiano unica sede all'Aquila o in un altro Comune terremotato incluso nell'apposito elenco ufficiale dei Comuni interessati dal sisma, siti nelle Province di L'Aquila, Pescara e Teramo, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2009;

che allo stato non risulta agibile la sede aquilana dell'Avvocatura dello Stato, cui non appare possibile notificare gli atti;

che vanno sospese le cause in cui sia parte l'Avvocatura dello Stato, la cui unica sede si trova all'Aquila, riguardanti quindi le Amministrazioni dello Stato ovvero la Regione Abruzzo, a meno che essa non si avvalga di un diverso patrocinio;

che vanno altresì sospese anche le cause in cui una delle parti sia patrocinata da un avvocato avente unico studio in L'Aquila o in altro Comune terremotato;

che i termini risultano tuttavia rinunciabili dalle parti a cui favore sono stabiliti, con dichiarazione espressa;

che in ogni caso le istanze cautelari possono essere decise anche in assenza in una delle parti;

**DECRETA**

Le cause di merito in discussione nella pubblica udienza del 23 aprile prossimo in cui sia parte l'Avvocatura dello Stato ovvero un avvocato avente il suo unico

studio in L'Aquila o in uno dei Comuni terremotati saranno rinviate ad una data successiva al 31 dicembre 2009;

il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato ovvero l'avvocato con studio in L'Aquila o in altro Comune terremotato potranno oralmente ovvero per iscritto rinunciare alla sospensione dei termini e chiedere che la causa venga introitata per la decisione, fermo restando che il Collegio si riserva di decidere su tali istanze caso per caso;

in particolare potranno essere trattenute in decisione le eventuali cause in cui risulti certa la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse;

in assenza ovvero nel silenzio del rappresentante dell'Avvocatura dello Stato o dell'avvocato con studio in L'Aquila o nei Comuni terremotati le cause verranno rinviate d'ufficio;

il presente decreto vale anche per le pubbliche udienze successive a quella del 23 aprile, fino a disposizione contraria.

Pescara, lì 20 aprile 2009

Il Presidente  
Umberto Zuballi